

	<p>COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)</p>	 <p>COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</p>
---	--	---

ACCORDO QUADRO

DI COLLABORAZIONE TECNICO-OPERATIVA

TRA

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

E


IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (*di seguito denominato CONI*), con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis, n. 15, rappresentato dal Presidente pro-tempore, dott. Giovanni Malagò,


e

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (*di seguito denominato CCTS*), con sede in Roma, viale dell'Aeronautica, n. 122, rappresentato dal Comandante pro-tempore, Generale di Divisione Cosimo Piccinno,

- **VISTO**: il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- **VISTO**: l'art. 8 (*Riassetto del CONI*) del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
- **VISTO**: il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
- **VISTO**: l'art. 4, comma 2, let. t), del decreto ministeriale 26 febbraio 2008 recante "Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute", come integrato e modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 2009, recante "Istituzione del Nucleo carabinieri antisofisticazioni (N.A.S.) di Caserta", che attribuisce al CCTS compiti in materia di lotta al doping, in relazione alle iniziative;
- **VISTO**: il decreto ministeriale 14 febbraio 2012 recante "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive";



- **VISTA**: la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989”;
- **VISTA**: la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”;
- **VISTO**: il Comunicato 7 novembre 2001 recante “Entrata in vigore degli emendamenti all’Allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989”;
- **VISTO**: l’ “Atto di Intesa” sottoscritto in data 16 ottobre 2007 dal Ministro della Salute, dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e dal Presidente del CONI;
- **VISTA**: la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005”;
- **VISTO**: il Comunicato 24 aprile 2008 recante “Entrata in vigore della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005”;
- **VISTO**: il Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping dei relativi Standard internazionali, recante “Norme Sportive Antidoping”, approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 220 in data 11 giugno 2013;
- **VISTI**: il decreto ministeriale 23 giugno 2014 recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”, i precedenti analoghi DD.MM. 15.10.2002, 30.12.2002, 10.07.2003, 16.01.2004, 13.04.2005, 03.02.2006, 24.01.2007, 04.04.2008, 12.03.2009, 19.04.2010, 26.07.2011, 18.05.2012, 17.04.2013 e il comunicato 31.05.2004;
- **VISTE**, inoltre, le seguenti norme:
 - L. 26 ottobre 1971, n. 1099 recante “Tutela sanitaria delle attività sportive”;
 - L. 23 marzo 1981, n. 91 recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”;
 - L. 13 dicembre 1989, n. 401 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”;
 - Codice Penale, approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli artt. 348 (*Abusivo esercizio di una professione*) e 445 (*Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*);
 - Artt. 56, 57, commi 1, let. b), e 2, let. b), e 329 del Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e successive modifiche e integrazioni;
 - L. 24 novembre 1981, n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”;
 - Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
 - Art. 8 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 recante “Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;




- . D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 recante "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro";
- . Art. 2, comma 2, let. g), del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- . D.M. 27 luglio 2000 recante "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", come modificato dal D.M. 3 novembre 2011;
- . L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- . D.M. 31 ottobre 2001, n. 440 recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive";
- . D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- . Regolamento Federale della FMSI, approvato dal Consiglio Direttivo Federale nella seduta del 27 gennaio 2006 e dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 72 del 21 Marzo 2006;
- . D.M. 20 aprile 2006 recante "Revoca del D.M. 5 gennaio 2006, relativo all'attività di controllo sanitario antidoping, svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive";
- . D.M. 10 marzo 2011 recante "Ricostituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive";
- . Statuto Federale della FMSI, deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 30 settembre 2012, emendato dal Presidente Federale con deliberazione n. 8 del 3 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 312 del 8 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI;
- . D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 recante "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";
- . Art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";
- . Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014;
- . Codice Mondiale Anti-Doping 2015 della *World Anti Doping Agency* (di seguito denominata *WADA*);

- **PREMESSO CHE:**

le Parti, nel riconoscere la necessità, ai sensi della surrichiamata normativa nazionale ed internazionale vigente, di ricorrere ad efficaci sinergie interistituzionali e, conseguentemente, l'esigenza di potenziare il livello di protezione, prevenzione e repressione dell'uso di sostanze vietate e metodi proibiti, con il presente accordo, si impegnano a:

- cooperare per coadiuvare la struttura anti-doping del CONI (*di seguito denominata CONI-NADO*) nell'attuazione delle disposizioni, stabilite dalla WADA, in vista dell'entrata in vigore, a far data dal 1° gennaio 2015, del nuovo "Codice Mondiale Anti Doping" e, di conseguenza, per perfezionare la qualità e l'efficacia dei controlli antidoping nel contesto delle attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale;
- attuare concretamente il coordinamento operativo dei controlli antidoping di competenza della CONI-NADO con le paritetiche verifiche sanitarie antidoping svolte dal CCTS d'intesa con la Commissione di Vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della Salute (*di seguito denominata CVD*), da ultimo sancite dal D.M. 14 febbraio 2012, prevalentemente nelle attività sportive non agonistiche o agonistiche non aventi rilievo nazionale;
- promuovere in campo formativo, informativo ed operativo le azioni ritenute necessarie per favorire le *best practice* di lotta al doping;
- stabilire, con intese verticali, i termini della collaborazione nei seguenti ambiti:
 - .. gestione delle informazioni: elaborazione, circolazione, riservatezza;
 - .. formazione e aggiornamento del personale del CCTS e dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (*di seguito denominati NAS*) preposto ai controlli antidoping;
 - .. rapporti con il dirigente responsabile della CONI-NADO;
 - .. rapporti con il Comitato Controlli Antidoping (*di seguito denominato CCA*);
 - .. rapporti con il Comitato Esenzione ai Fini Terapeutici (*di seguito denominato CEFT*);
 - .. rapporti con l'Ufficio Procura Antidoping (*di seguito denominato UPA*);
 - .. rapporti con la Federazione Medico Sportiva Italiana (*di seguito denominata FMSI*);
 - .. regole di ingaggio operative e di interazione con i medici prelevatori "Doping Control Officer" (*di seguito denominato DCO*) e "Blood Control Officer" (*di seguito denominato BCO*) della FMSI;
 - .. rapporti con il Laboratorio Antidoping della FMSI.
- **PRESO ATTO CHE** il CONI:
 - è l'Autorità che disciplina, regola e gestisce le attività sportive in Italia, nonché cura l'adozione delle misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo con la funzione di Organizzazione Nazionale Antidoping (*CONI-NADO*);
 - nella funzione di NADO, è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA, ivi comprese la pianificazione e l'organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione delle indagini e dei dibattimenti;
 - attraverso il CCA, provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, nonché alla elaborazione, aggiornamento e gestione del "Registered Testing Pool" (*RTP*) Nazionale, fissandone i criteri di inclusione degli atleti;
 - tramite l'UPA, provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle Norme Sportive Antidoping (*NSA*) da parte dei soggetti sui quali la CONI-NADO ha giurisdizione, curando inoltre i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e comunicando alle Procure della Repubblica competenti le violazioni delle NSA contestate, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento;
- **PRESO ATTO ALTRESÌ CHE** il CCTS:
 - quale organo di polizia sanitaria alle dipendenze funzionali del Ministero della Salute, annovera personale che opera, in regime di equipollenza, quale tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nelle materie penali ed amministrative di competenza



istituzionale (D.M. 27 luglio 2000, D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 e L. 24 novembre 1981, n. 689);

- . in quanto servizio di polizia giudiziaria alle dipendenze funzionali dell'Autorità Giudiziaria, dispone di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria che operano secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale [artt. 56 e 57, commi 1, let. b), e 2, let. b) del C.p.p.];
- . quale Forza di Polizia istituzionalmente preposta al contrasto del fenomeno doping, attraverso la dipendente Sezione Antidoping del Reparto Analisi e i NAS, svolge in campo nazionale attività di:
 - .. prevenzione, con controlli sanitari antidoping nel contesto delle attività sportive non agonistiche ed agonistiche non aventi rilievo nazionale, in stretto raccordo con la CVD, impiegando personale che riveste la qualifica di "ispettore investigativo antidoping" (D.M. 14 febbraio 2012 e Atto di Intesa 16 ottobre 2007);
 - .. repressione delle condotte penali sancite dall'art. 9 della legge 376/2000 e norme correlate previste dal codice penale e dalle leggi speciali, anche in materia di produzione, immissione in commercio (*traffico clandestino compreso*), distribuzione e dispensazione dei medicinali per uso umano, inclusi i farmaci ad azione stupefacente e psicotropa, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, vietati per doping;

- RICONOSCENDO CHE:

- . il CCTS rappresenta un corpo di polizia di *elite*, avendo maturato una pluriennale esperienza nella lotta di contrasto al doping in campo nazionale ed internazionale;
- . le più rilevanti indagini di polizia giudiziaria nel settore del doping sono state delegate dall'Autorità Giudiziaria al CCTS ed alle articolazioni da esso dipendenti;
- . il Consiglio Superiore della Magistratura, d'intesa con la CVD e l'Istituto Superiore di Sanità, ha organizzato, negli anni 2010 e 2012, tre seminari di aggiornamento in favore dei Magistrati, dedicati all'approfondimento normativo e giurisprudenziale ed all'apprendimento delle procedure operative antidoping adottate dal CCTS;
- . la WADA, conscia della professionalità acquisita e dei risultati conseguiti, nel patrocinare il report "*THE SUPPLY OF DOPING PRODUCTS AND THE POTENTIAL OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN ANTI-DOPING: AN EXAMINATION OF ITALY'S EXPERIENCE*", elaborato nel 2012 dall'Istituto di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lovanio (*Belgio*), ha individuato nel modello operativo del CCTS la "*best practice*" da adottare in ambito internazionale;

- CONSIDERATO:

- . i significativi risultati ottenuti dalla CVD in sede di controlli sanitari nel comparto dello Sport amatoriale non agonistico ed agonistico non avente rilievo nazionale, rilevabili dai "Reporting System" elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, a decorrere dal 2005;
- . che, rispetto alla logica delle verifiche "*random*", il considerevole incremento delle positività riscontrate in sede di controllo antidoping "*in and out competition*" è dovuto al preliminare e sistematico lavoro di *intelligence* e di elaborazione delle informazioni nonché all'adozione di piani di controllo mirati del CCTS;

- che le informazioni, in costante implementazione anche attraverso una consolidata cooperazione con la WADA, con gli organi di polizia e con altre agenzie internazionali, scaturiscono da un'ultradecennale strategia istituzionale posta in essere nella gestione delle indagini giudiziarie coordinate dal CCTS e condotte sull'intero territorio nazionale dai NAS;
 - che i controlli mirati del CCTS, svolti d'intesa con la CVD, talvolta possono essere strumentali per l'acquisizione delle fonti di prova nell'ambito di deleghe giudiziarie relative a procedimenti penali inerenti al doping;
- **RICORRENDO** la necessità di:
- instaurare, al pari di quanto già realizzato dalla CVD, forme di collaborazione operativa con il CCTS per l'esecuzione dei controlli antidoping di competenza della CONI-NADO;
 - realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un proficuo coordinamento operativo dell'attività antidoping nazionale, attualmente in capo alla CONI-NADO ed alla CVD, al fine di potenziare la lotta al doping, tutelando la salute degli atleti e l'etica dello Sport;
- **RITENENDO CHE:**
- la stesura di intese verticali dirette a disciplinare la collaborazione tra le strutture e gli uffici di supporto della CONI-NADO con il CCTS sia necessaria per ulteriormente rafforzare e/o rimodulare l'attuale organizzazione, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla WADA.

TUTTO CIÒ PREMESSO, A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO,

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente accordo quadro ha lo scopo di stabilire gli ambiti generali di collaborazione formativa, informativa ed operativa tra la CONI-NADO e il CCTS, da definire nel dettaglio attraverso la formalizzazione di intese verticali dirette anche a disciplinare i rapporti con le strutture e gli uffici di supporto antidoping, salvaguardando le rispettive competenze istituzionali e l'osservanza delle norme penali e sportive di settore, per l'adozione delle *best practice* utili a potenziare la lotta al doping e a tutela della salute degli atleti e dell'etica dello Sport.

Articolo 2

(Compiti del CCTS)

1. Il CCTS, ai fini del presente accordo, esercita la vigilanza istituzionale attraverso la valutazione dei fenomeni criminali legati alla produzione, immissione in commercio (*traffico clandestino compreso*), distribuzione e dispensazione dei medicinali per uso umano, inclusi i farmaci ad azione stupefacente e psicotropa, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, vietati per doping.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, il CCTS elabora le informazioni in possesso e, d'intesa con la Direzione della CONI-NADO, effettua i controlli antidoping nello sport professionale e agonistico di rilievo nazionale ed internazionale, impiegando personale che riveste la qualifica di "Ispettore Investigativo Antidoping", di cui al D.M. 14 febbraio 2012 menzionato in premessa.



3. Se richiesto da esigenze investigative delegate dall'Autorità Giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del segreto sancito dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale citato in premessa, il CCTS può eseguire i controlli di cui al comma 2 nell'ambito della medesima attività d'indagine.
4. Le verifiche di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dal CCTS unitamente agli "ispettori medici" DCO e BCO della FMSI nelle forme previste dal richiamato D.M. 14 febbraio 2012.
5. Il CCTS effettua le attività di vigilanza nel comparto farmaceutico, a mente di quanto stabilito dal D.M. 23 giugno 2014, citato in premessa, osservando la normativa di settore e le correlate disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Articolo 3


(Attività info-operative di supporto analitico)

1. Il CCTS, fatto salvo l'obbligo del segreto investigativo, al fine di potenziare i controlli antidoping della CONI-NADO, elabora le informazioni raccolte in ambito nazionale e internazionale, monitorando costantemente i fenomeni anomali legati all'illecito commercio delle sostanze ed alle pratiche vietate per doping, procedendo all'esecuzione delle verifiche mirate di cui all'art. 2.
2. Le notizie confidenziali o raccolte dalle fonti aperte sono valutate e integrate dal CCTS nel contesto delle informazioni qualificate ed utilizzate, se non d'interesse giudiziario ovvero, qualora lo fossero, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'esecuzione dei controlli enunciati nell'art. 2.
3. Il CCTS, per stabilire la fondatezza di informazioni relative alla circolazione di nuove molecole impiegate per doping, in occasione di sequestri operati sul territorio e previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria Inquirente, può inoltrare parte dei prodotti sequestrati al Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping del Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità e al Laboratorio Antidoping della FMSI, al fine di acquisire una valutazione tecnica idonea ad orientare le ricerche analitiche eseguite sui campioni di sangue e urine esaminati.
4. Le analisi elaborate a seguito del monitoraggio dei fenomeni illegali connessi con il doping saranno comunicate, periodicamente, al Comando Generale dell'Arma.

Articolo 4

(Ispettore Antidoping del CCTS)

1. In aderenza ai regolamenti sportivi internazionali ed in conformità alle Linee Guida WADA ed ai criteri previsti dalle normative e linee guida di certificazione della qualità (ISO), per l'espletamento delle verifiche antidoping previste dall'art. 1, la CONI-NADO accredita come "Ispettore antidoping" (*Antidoping Surveyor*) gli ispettori investigativi antidoping o altro personale del CCTS, previa formazione specifica.
2. La CONI-NADO rilascia tessera di riconoscimento al personale del CCTS che è stato accreditato come "Ispettore antidoping" (*Antidoping Surveyor*).
3. Le attività di formazione, pianificate d'intesa con la NADO, saranno oggetto di preventiva comunicazione al Comando Generale dell'Arma, qualora senza oneri, e di preventiva autorizzazione nel caso in cui comportino spese di competenza istituzionale dell'Arma.



Articolo 5

(Rapporti di collaborazione tecnico-operativa)

1. I rapporti di collaborazione tecnico-operativa tra CONI-NADO e CCTS saranno disciplinati con intese verticali da elaborare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Le intese di cui al comma 1 riguarderanno:
 - la gestione delle informazioni, relativamente alla elaborazione, circolazione ed alla tutela della riservatezza;
 - la formazione e l'aggiornamento del personale del CCTS preposto ai controlli antidoping;
 - le regole di ingaggio operative e di interazione con i medici prelevatori DCO e BCO;
 - i rapporti con il dirigente responsabile e con le strutture e uffici di supporto del CONI-NADO, segnatamente a CCA, CEFT, UPA, FMSI e Laboratorio Antidoping della FMSI.
3. La Direzione della CONI-NADO e il CCTS, nelle more di stabilire le procedure di cui al comma 1, individuano i responsabili per l'attuazione e la corretta osservanza dell'accordo quadro.
4. Le regolamentazioni dei rapporti di collaborazione saranno oggetto di preventiva approvazione da parte del Comando Generale dell'Arma.

Articolo 6

(Formazione del personale e campagne di informazione e comunicazione)

1. La CONI-NADO, nelle tematiche di stretta pertinenza del presente accordo e nel tassativo rispetto dei regolamenti interni di ciascuna delle Parti:
 - concorda con il CCTS la pianificazione delle attività formative in favore dei militari in servizio ai NAS ubicati nel territorio nazionale, da impiegare nei controlli antidoping, anche ai fini dell'acquisizione della qualifica di cui all'art. 4;
 - collabora con il CCTS nelle campagne di informazione e di comunicazione;
 - può chiedere, attraverso il CCTS, il patrocinio del Comando Generale dell'Arma per iniziative condivise.
2. Il CCTS comunica annualmente alla CONI-NADO, entro il 31 marzo, le esigenze di formazione del personale da adibire ai controlli antidoping.
3. La partecipazione di militari del CCTS a conferenze, simposi, giornate di studio, workshop, docenze a corsi di aggiornamento, campagne di informazione e comunicazione e ad altre similari iniziative, organizzate o richieste dalla CONI-NADO è soggetta ad autorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 7

(Oneri amministrativi)

1. Non sono previsti oneri a carico dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Salute.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, se non diversamente specificato e preventivamente concordato tra le Parti, sono a carico della CONI-NADO.
3. Ciascuna delle Parti si farà carico delle spese di propria competenza istituzionale.

Articolo 8

(Attuazione)

1. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute presenterà al Ministero della Salute una relazione annuale sull'attività posta in essere in attuazione della presente Dichiarazione d'intenti e sui risultati conseguiti.

Articolo 9

(Durata)

2. Nelle more della formalizzazione delle intese di cui all'art. 5, commi 1 e 2, il presente accordo quadro di collaborazione ha una durata di diciotto mesi.
3. Assolte le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e 2, l'accordo, nella prima fase di attuazione, avrà scadenza coincidente con il mandato del Presidente del CONI in carica e, successivamente, avrà durata quadriennale, coincidente con il mandato olimpico.
4. L'accordo di collaborazione può essere integrato o modificato in ogni momento con il consenso delle Parti.

Articolo 10

(Regime di segretezza)

1. Le Parti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 citata in premessa, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di chiunque non autorizzato, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero loro comunicati in virtù del presente accordo.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, menzionata in premessa.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente accordo quadro entrerà in vigore il giorno successivo alla data della firma del Presidente del CONI e del Comandante del CCTS.
2. L'accordo di cui al comma 1 è validato con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241.


Sottoscritto in Roma, 09 FEB. 2015

Il Presidente del CONI



(Dott. Giovanni Malagò)

Il Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute



(Gen. D. Cosimo Piccinno)